	DESTINATARI: TUTTI CLIENTI	
DATA: 06/10/09	Circolare n. 19/2009	
Oggetto: D.Lgs.133/09 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)	ARGOMENTO	REDATTO DA
	AMBIENTE: Sostanze pericolose (REACH)	Abruzzo Ecologia

Entrerà in vigore tra quattro giorni, il **10 ottobre 2009**, il **sistema sanzionatorio** introdotto dal **Decreto Legislativo 14 settembre 2009 n. 133**, pubblicato sulla GU n.222 del 24/09/2009.

Il presente provvedimento reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche sul territorio europeo, noto come **"REACH"** ("**Registration, Evaluation and Authorization of Chemical substances**").


Le nuove norme nazionali che regolamentano il provvedimento comunitario prevedono **sanzioni penali** con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da 40mila a 150mila euro per **l'immissione sul mercato ed utilizzo di sostanze senza la prescritta autorizzazione o in violazione delle regole sulle restrizioni**.

Recita l'**Art.14**: *Il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell'allegato XIV al di fuori dei casi di cui all'articolo 56 del regolamento, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro. Alla stessa sanzione di cui al comma 1, soggiace l'utilizzatore a valle che non ottempera a quanto previsto dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento.*

Altresì recita l'**Art. 16**: *Il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.*

Diversamente, per tutte le altre violazioni previste dal regolamento Ce n. 1907/2006 vigono invece le **sanzioni amministrative pecuniarie** variabili da un minimo di 2.000 ad un massimo di 90.000 euro. Nello specifico degli inadempimenti:

- **Art.3**: "registrazione e notifica delle sostanze" (da un minimo di 10.000 a un massimo di 90.000 euro)
- **Art.4**: "richiesta di esenzione dall'obbligo generale di registrazione all'Agenzia per le attività di ricerca e sviluppo" (da un minimo di 3.000 a un massimo di 18.000 euro)
- **Art.5**: "informazioni da comunicare in relazione alla fascia di tonnellaggio" (da un minimo di 10.000 a un massimo di 90.000 euro)
- **Art.6**: "relazione sulla sicurezza chimica e misure di riduzione dei rischi" (da un minimo di 10.000 a un massimo di 90.000 euro)
- **Art.7**: "fabbricazione ed importazione di sostanze da parte del dichiarante" (da un minimo di 10.000 a un massimo di 60.000 euro)
- **Art.8**: "condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue su animali vertebrati" (da un minimo di 3.000 a un massimo di 60.000 euro)
- **Art.9**: "condivisione dei dati che comportano test sperimentali" (da un minimo di 10.000 a un massimo di 60.000 euro)

	DESTINATARI: TUTTI CLIENTI	
DATA: 06/10/09	Circolare n. 19/2009	
Oggetto: D.Lgs.133/09 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)	ARGOMENTO	REDATTO DA
	AMBIENTE: Sostanze pericolose (REACH)	Abruzzo Ecologia

- **Art.10:** “informazioni all'interno della catena d'approvvigionamento” (da un minimo di 3.000 a un massimo di 60.000 euro)
- **Art.11:** “adempimenti per gli utilizzatori a valle” (da un minimo di 3.000 a un massimo di 60.000 euro)
- **Art.12:** “informazioni sulla valutazione delle sostanze” (da un minimo di 2.000 a un massimo di 60.000 euro)
- **Art.13:** “informazioni del dichiarante che ha cessato di fabbricare o importare” (da un minimo di 5.000 a un massimo di 60.000 euro)
- **Art.15:** “rilascio delle autorizzazioni” (da un minimo di 5.000 a un massimo di 60.000 euro)
- **Art. 17:** “informazioni da notificare all'Agenzia” (da un minimo di 5.000 a un massimo di 60.000 euro).

Inoltre non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste nel presente decreto come recita l'art.19 nelle disposizioni finali.

Il testo del provvedimento è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale al link <http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-09-24&task=dettaglio&numgu=222&redaz=009G0143&tmstp=1254820233685>.